



# **COMUNE DI CASTELCOVATI**

Via Chiari, 60  
25030 CASTELCOVATI (BS)

## UFFICIO TECNICO

Telefono: 030.7080319 int. 5

Fax: 030.7080304

e-mail: [tecnico@comune.castelvovati.bs.it](mailto:tecnico@comune.castelvovati.bs.it)

## **CAPITOLATO TECNICO**

**PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL  
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA  
A. MORO, CON ANNESSO UN ESERCIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  
AL PUBBLICO**

### **Art. 1 – Oggetto della concessione**

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione in gestione degli impianti e servizi sportivi del complesso sportivo di proprietà comunale sito in via A. Moro, nonché la gestione dell'annesso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

La struttura oggetto di gestione è composta da:

- n. 1 campo di basket
- n. 1 campo di tennis
- n. 1 campo di calcetto
- n. 1 campo di beach volley
- n. 2 campi di bocce coperti denominati "Bocciodromo"
- locali spogliatoi
- locale bar per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande completo dei seguenti arredi: n. 10 tavoli, n. 40 sedie, n. 2 frigoriferi, n. 1 bancone con lavandino e relative mensole, scaffalature ed annesso locale cucina completo di piano cottura, lavandino
- area giochi e relative pertinenze
- n. 1 piastra polivalente
- la palestra della scuola media comunale negli orari extrascolastici (capienza massima 99 persone).

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti dal concessionario; al conferimento dell'impianto sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra le parti per accettazione.

### **Art. 2 – Canone**

Il canone a base di gara è fissato in € 5.000,00 annui; tale importo, in seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, verrà determinato in coerenza all'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario.

### **Art. 3 – Proprietà ed uso dell'impianto**

Il concessionario dichiara e riconosce senza eccezioni e remore che l'impianto sportivo indicato al precedente art. 2, è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Castelvovati, così come ogni ulteriore opera che sarà realizzata nell'impianto sportivo.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Il gestore dovrà fornire e disporre gli arredi mancanti con gusto estetico e armonia di materiali, forme e colori al fine di rendere più gradevole la permanenza nei locali, garantendo anche la pulizia ed il riordino continuo dei tavoli.

**E' vietata l'installazione di videogiochi tipo slot-machine e video poker mentre sono ammessi i giochi tradizionali quali ad esempio il calcio-balilla, ping-pong, il flipper, la carambola ed i videogiochi tradizionali.**

### **Art. 4 – Potenziamento dell'impianto**

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale procedesse alla realizzazione di opere aggiuntive oltre a quanto a tutt'oggi esistente nel Centro Sportivo, le parti concorderanno le modalità gestionali delle strutture e l'eventuale aumento del canone, da considerarsi in appendice al presente capitolato di gestione.

Qualora fosse il concessionario a proporre il potenziamento dell'impianto la proposta sarà valutata dall'Amministrazione, previa verifica della congruità dei prezzi esposti nel progetto da effettuarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale, e concordato l'eventuale conguaglio con il canone di concessione.

Le strutture realizzate dal concessionario rimarranno comunque di proprietà dell'Amministrazione.

### **Art. 5 – Durata della concessione**

La gestione dell'impianto sportivo, come previsto nel presente capitolato, è fissata per una durata di anni 6 (sei), a partire dalla consegna della struttura da eseguirsi mediante sottoscrizione di verbale di accettazione e presa atto della situazione. La concessione si intenderà automaticamente rinnovata di ulteriori anni 6 (sei) qualora nessuna delle parti abbia comunicato all'altra, entro 6 mesi dalla scadenza, la rinuncia alla prosecuzione del servizio.

Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto (sia relativamente alla prima scadenza sia alla seconda) al Comune non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, il concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro di un nuovo assegnatario, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi.

## Art. 6 – Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà:

- 1) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune di Castelvati proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno;
- 2) concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune di Castelvati;
- 3) garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale di Castelvati potrà indicare (giovani, bambini, anziani, ivi comprese le società sportive per le sedute di allenamento, ecc.);
- 4) per quanto riguarda l'accesso agli impianti, al concessionario si richiede di eseguire un servizio di controllo degli accessi, in particolare modo quelli al campo da calcio ed alla pista di atletica che avvengono attraverso i locali del bar e non più dagli accessi su via Aldo Moro i quali dovranno essere asserviti solo al passaggio dei mezzi per la manutenzione;
- 5) praticare le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale sia per le strutture sportive sia per l'uso della palestra negli orari extrascolastici. Il Comune si riserva ad inizio stagione di predisporre il piano d'uso della palestra in orari extrascolastici, che dovrà essere rispettato dal concessionario **il quale incasserà le relative tariffe**. Negli orari non indicati nel piano la struttura potrà essere concessa dal concessionario per altre attività sportive, salvo sottoporre l'assegnazione all'Amministrazione Comunale per eventuali osservazioni contrarie; in caso di mancate osservazioni entro 10 giorni la concessione d'uso è da ritenersi accettata.
- 6) praticare le quote agevolate per quelle categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale potrà indicare, di concerto con il gestore;
- 7) promuovere corsi di addestramento e tutte quelle iniziative tendenti ad incrementare l'utilizzo degli impianti presenti e futuri;
- 8) comunicare all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, gli orari di apertura degli impianti sportivi e ricreativi, nonché gli utilizzi dallo stesso effettuati per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggior fruizione possibile da parte degli utenti. Il concessionario trasmetterà inoltre all'Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dei singoli impianti sportivi (classi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alle strutture, ecc...);
- 9) promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, degli impianti sportivi e, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) al mattino dei giorni feriali l'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo e delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, di anziani e per attività riabilitative;
  - b) l'Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio della stessa Amministrazione a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;
  - c) il Concessionario sarà responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dell'Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;
- 10) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- 11) assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti, delle attrezzature e della palestra comunale, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;

- 12) tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato;
- 13) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della concessione garantendone la sicurezza;
- 14) effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto del capitolato, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
- 15) entro 30 giorni dalla consegna della struttura sportiva il concessionario dovrà presentare il certificato attestante la frequenza dei corsi per l'uso del defibrillatore;
- 16) custodire la palestra comunale con le seguenti modalità:
  - apertura/chiusura della palestra negli orari utilizzati per le attività sportive comunicati dal Comune;
  - controllo, accensione e spegnimento dell'illuminazione e dell'impianto di riscaldamento della palestra comunale.

Saranno altresì a carico del concessionario:

- assunzione e gestione del personale;
- tutte le imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti al servizio;
- tutte le autorizzazioni e licenze necessarie al servizio bar;
- manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, attrezzature ed arredi del complesso sportivo;
- sostituzione attrezzature ed arredi non più funzionali;
- energia elettrica del complesso sportivo;
- approvvigionamento idrico del complesso sportivo;
- contratto telefonico (eventuale) del complesso sportivo;
- assicurazione rischi professionali e danni a terzi;
- riscaldamento autonomo;
- segnaletica di accesso al locale bar;
- pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione dei locali nella loro totalità e delle attrezzature ed arredi nonché fornitura di tutto il relativo materiale di consumo occorrente, non tossico e biodegradabile;
- raccolta e trasporto al punto di raccolta di tutti i rifiuti prodotti giornalmente;
- smaltimento dei rifiuti speciali;
- tassa rifiuti solidi urbani;
- misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro;
- osservanza degli orari per l'uso dei campi da gioco che saranno stabiliti dal gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- qualora, per qualsiasi motivo, vi sia chiusura dell'esercizio pubblico di somministrazione, il gestore concessionario dovrà comunque garantire l'esercizio delle attività sportive e l'uso degli impianti;
- spese necessarie per il personale privato addetto alla vigilanza, alla pulizia, al funzionamento ed alla custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 c.c.;
- manutenzione di tutto il verde dell'impianto, compresi l'irrigazione, i tagli dell'erba, il taglio e la potatura degli alberi, nonché pulizia di tutti i vialetti e degli spazi di competenza. Particolare cura dovrà essere prestata agli spazi verdi, il taglio dell'erba deve essere tale da garantire il decoro dei luoghi e su tutta la superficie dell'impianto. I vialetti devono essere diserbati con frequenza, pulizia ed ordine devono essere considerate una priorità nella gestione dell'impianto;
- spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;
- quant'altro previsto in altri articoli del presente capitolato e non espressamente posto a carico dell'Amministrazione comunale;
- pulizia della palestra e degli spogliatoi a fine di ogni corso e, comunque, al termine della serata prima della chiusura della palestra, in modo da permettere il regolare svolgimento delle lezioni agli alunni della scuola media. Inoltre il concessionario dovrà segnalare al Comune eventuali rotture e/o danni alla palestra e spogliatoi evidenziati durante la pulizia.

Il concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contatori delle utenze, di cui i locali sono già dotati (ad eccezione del locale palestra i cui impianti sono collegati alla struttura della scuola media). Comunque tutte le spese riguardanti le utenze saranno a carico del concessionario a partire dalla data del verbale di consegna

degli immobili e quindi esso è obbligato a corrispondere al Comune gli eventuali importi addebitati dal gestore delle utenze al Comune successivi a tale data.

Per manutenzione ordinaria, a carico del concessionario, dei locali del complesso sportivo comunale e degli impianti si intende:

- a) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature e le vetrate, di infissi e serramenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- c) riparazione e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- e) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- f) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- g) verniciatura periodica dei pali in ferro, sia quelli della recinzione aerea che i pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, e di tutte le opere in ferro presenti; riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- h) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
- i) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco;
- j) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- k) pulizia periodica dei pozzetti;
- l) verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- m) verifica biennale di impianti di messa a terra;
- n) manutenzione periodica delle caldaie e delle centrali termiche, con nomina del terzo responsabile.

Il concessionario sarà tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

Il concessionario sarà tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, compreso quella prevista per la palestra, degli indumenti degli operatori, dei detersivi, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzoloni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

E' fatto divieto al concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi e restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il concessionario sarà tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nel presente capitolato, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Per tutta la durata del contratto di affidamento, il concessionario sarà responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza del complesso sportivo, escluso la palestra, ai sensi dell'art.19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e successiva integrazione D.M. 6 giugno 2005.

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine del contratto, in perfetto stato di funzionalità.

#### **Art. 7 – Riconsegna dei locali a fine contratto**

Al termine del contratto, il concessionario dovrà provvedere alla consegna dei locali liberi ed alla consegna degli impianti in perfetta efficienza. Il Comune provvederà alla voltura delle utenze dei servizi.

Nell'eventualità che il Comune alla scadenza del contratto decida di indire un procedimento di gara per la nuova aggiudicazione del servizio, gli arredi e le attrezzature non di proprietà comunale potranno essere

cedute al concessionario subentrante sulla base di accordi strettamente intercorrenti tra i due concessionari e senza che il Comune debba in alcun modo intervenire od assumere responsabilità al riguardo.

#### **Art. 8 – Oneri a carico del Comune**

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo, e disinfezione straordinaria dei locali. Si intendono sotto questa voce la sistemazione dei danni causati dalla scelta impropria dei materiali da costruzione o danni derivanti da errata progettazione o realizzazione dell'impianto delle strutture oggetto di concessione, escluso le nuove strutture migliorative proposte dal concessionario.

Nel caso in cui si accertassero ad insindacabile giudizio del competente ufficio tecnico gravi inadempienze della manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare la fideiussione prestata.

Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione Comunale potrà sospendere temporaneamente la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

Per consentire al Comune il controllo sul corretto uso degli impianti il concessionario dovrà permettere periodiche visite da parte degli incaricati comunali. Qualora si riavvisi la necessità di effettuare interventi manutentivi di cui al precedente art. 6, il Comune disporrà prescrizioni scritte per l'esecuzione dei lavori e qualora il concessionario non provveda conformemente entro il termine prefissato, provvederà direttamente l'Ente con spese a carico del concessionario avvalendosi anche della fideiussione presentata.

Tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente articolo come onere o obbligo del Comune si intende posto a carico del concessionario.

Il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione di provvedere, specificando lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

#### **Art. 9 – Sub-concessione dell'impianto**

E' concessa facoltà al concessionario di affidare in gestione a terzi, anche mediante contratto d'affitto d'azienda, le attività diverse da quelle sportive previa autorizzazione scritta del Comune e stipulazione di apposita assicurazione a carico del gestore effettivo per la copertura di danni a persone o cose.

#### **Art. 10 – Durata della concessione**

Il concessionario è obbligato a condurre l'impianto sportivo sino alla scadenza del periodo fissato. A garanzia degli obblighi assunti riguardante la durata del contratto e del pagamento del canone annuo il concessionario costituirà idonea garanzia a favore del Comune pari ad € 10.000,00.

Il Comune potrà incamerare tale polizza, per l'intero valore della stessa, sia in caso di cessazione anticipata del contratto a causa di non "giusti motivi" che per mancato pagamento del canone dovuto.

Copia di tale polizza sarà trasmessa all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

La polizza deve espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", nonché deve prevedere l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debito principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, Codice Civile. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta del Comune, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto titolare della concessione ovvero di terzi aventi causa. L'atto deve inoltre esplicitare che la liberazione della garanzia potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di dichiarazione scritta da parte del Comune che il contraente ha adempiuto agli obblighi garantiti.

#### **Art. 11 – Obblighi contrattuali**

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad applicare il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di riferimento, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

#### **Art. 12 – Accertamento gravi inadempienze da parte del concessionario**

In caso di accertamento di grave inadempimento da parte del concessionario ad una qualsiasi delle prescrizioni, il Comune dichiarerà la decadenza della concessione con effetto immediato, fatto salvo comunque il risarcimento danni. Sarà equiparata a detto inadempimento la formale segnalazione dei competenti organi di vigilanza in merito al mancato rispetto di quanto prescritto all'art. 6, punto 1-2-3-4-5-6. Qualora sia accertato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, da parte degli organi tecnici preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria si disporrà inoltre l'incameramento di tutto o in parte della fideiussione, prevista nel presente capitolato a garanzie degli oneri prima citati, a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato.

Sarà equiparata all'inadempimento e quindi regolamentato secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di igiene pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione degli impianti sportivi. L'Amministrazione inoltre avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto per colpa del concessionario nei seguenti casi:

- a) se fosse dichiarato in stato di fallimento o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;
- b) se fosse dimostrata frode o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione;
- c) se cedesse a terzi l'esecuzione della concessione di parte di esso al di fuori di quanto previsto dall'art. 9.

In tali casi l'Amministrazione avrà il diritto di pretendere il risarcimento degli ulteriori danni in aggiunta agli importi stabiliti di penalità, oltre al diritto di incameramento della garanzia prestata per gli obblighi della durata di gestione non rispettata e prevista nel presente capitolato.

### **Art. 13 – Responsabilità – esclusione**

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto previsto dalla presente concessione rispondendo civilmente anche oltre gli importi massimi di copertura assicurativa.

Il concessionario dovrà stipulare le seguenti polizza assicurative:

- polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT e RCO) unica per i rischi connessi all'uso degli impianti (con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di € 1.000.000,00 "unico", indipendentemente dal numero di persone, cose od animali danneggiate/i. Resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro ed a € 1.000.000,00 per persona. La suddetta copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i dipendenti e/o collaboratori e/o incaricati dell'Ente Appaltante e del soggetto gestore e deve includere, tra le altre, anche le seguenti estensioni: Clausola che preveda la qualifica di "terzi" tra loro per tutti i soggetti partecipanti ai lavori ed alla gestione, nonché l'ente appaltante (inclusi dipendenti, collaboratori ed incaricati), per i danni tra loro stessi (e/o all'ente appaltante) arrecati con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi soggetti. Responsabilità civile anche per la direzione lavori. Danni da interruzione o sospensione dell'attività a seguito di sinistro. Resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;
- polizza di responsabilità civile al patrimonio comunale per un importo non inferiore a € 1.000.000,00. Resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;
- polizza incendio e atti vandalici nella forma "Incendio in nome e per conto del proprietario" con massimale di € 1.000.000,00 valutato come valore di ricostruzione a nuovo delle strutture dell'Impianto Sportivo;
- fidejussione a copertura dell'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria gravante sul concessionario, per un ammontare di € 5.000,00 da adeguare ogni anno secondo la variazione dell'indice ISTAT;

Copia di tali polizze dovrà essere trasmessa all'amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

Le sopra citate polizze, ognuna per le rispettive coperture assicurative, verranno attivate e incamerate dal Comune qualora il concessionario non ottemperi a quanto previsto nel presente capitolato. Le polizze devono espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", nonché devono prevedere l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debito principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, Codice Civile. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta del Comune, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto titolare della concessione ovvero di terzi aventi causa. L'atto deve inoltre esplicitare che la liberazione della garanzia potrà

avvenire solo ed esclusivamente a seguito di dichiarazione scritta da parte del Comune che il contraente ha adempiuto agli obblighi garantiti.

#### **Art. 14 – Tariffe di accesso e pubblicità commerciale**

Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe annualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale per l'accesso e per l'uso degli impianti e all'uso extrascolastico della palestra.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte comporta l'immediata risoluzione della concessione, previa semplice comunicazione con lettera raccomandata o pec.

E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del centro sportivo previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

L'Amministrazione é esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della concessione.

Il concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario.

Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Il Comune si riserva il diritto di veto per tutte le inserzioni che ritenesse pregiudizievoli ed inopportune rispetto alla morale, alle finalità sportive sociali perseguite o contrarie alla legge.

#### **Art. 15 – Esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico**

Il concessionario è tenuto a gestire, direttamente o mediante affidamento a terzi, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito presso gli impianti sportivi comunali di V. Aldo Moro. Il concessionario o suo delegato e l'eventuale terzo gestore devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale n. 6/2010. Il contratto tra il concessionario ed il terzo gestore, non potrà avere durata superiore a quella della concessione del centro sportivo.

Il concessionario o suo delegato o l'eventuale terzo gestore dovrà:

a) acquisire a proprie spese tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, igienico-sanitarie e licenze di P.A. prescritte dalle vigenti normative in materia per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Dette autorizzazioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipula della concessione. Tali autorizzazioni non saranno cedibili né trasferibili a terzi diversi da quelli concordati con l'Amministrazione Comunale e cesseranno automaticamente alla scadenza della concessione, senza che nulla sia dovuto al concessionario, o all'eventuale terzo gestore, a titolo di indennizzo o buona uscita. Le spese inerenti e conseguenti al rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del concessionario o del diretto gestore del bar. Il concessionario, o l'eventuale terzo gestore, non potrà richiedere rimborsi od indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle leggi vigenti in materia. In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali, tutti i prezzi praticati al bar dovranno essere esposti al pubblico mediante una tabella chiara e leggibile. Copia della stessa dovrà essere preventivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

b) condurre tale servizio in modo lodevole e corrispondente all'importanza degli impianti sportivi.

c) provvedere a che il personale addetto all'attività di cui al presente articolo sia in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di abbigliamento decoroso ed idoneo all'immediata individuazione dei soggetti preposti al servizio.

Il bar dovrà osservare orario massimo di apertura e chiusura concomitante con l'orario di utilizzo degli impianti sportivi, fatti salvi i periodi di riposo e ferie. Tutte le condizioni previste per la concessione degli impianti valgono anche per il servizio di bar.

Il servizio deve essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento del massimo beneficio per il cliente. Deve essere pertanto perfetto sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali, delle garanzie igienico-sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.

La direzione operativa del servizio per l'intero periodo contrattuale spetta alla ditta aggiudicataria.

La tutela del consumatore deve essere garantita in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

- rispetto della normativa igienico-sanitaria;
- trasparenza del mercato;



- efficienza del servizio;
- professionalità degli operatori;
- sicurezza dei prodotti e visibilità dei prezzi.

Il gestore garantisce l'utilizzo esclusivo di bevande e generi alimentari solidi di elevato valore commerciale e di immagine consolidata e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.

Il concessionario deve segnalare l'accesso al locale bar mediante apposita segnaletica.

Il concessionario risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi alla suddetta attività, ivi compresi gli orari di apertura e chiusura nel rispetto delle vigenti normative.

Il concessionario dovrà essere in regola con le normative vigenti.

Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar/ristorante saranno a totale carico del concessionario.

#### **Art. 16 – Controlli**

Il concessionario deve presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato, comprendente la gestione della palestra in orario extrascolastico. Il concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Il bilancio consuntivo deve contenere un'articolazione per impianto sportivo, per attività all'interno di ciascun impianto e per attività sportiva sul complesso degli impianti.

L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Centro Sportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base al presente capitolato e comunque necessari a garantire la sicurezza.

Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

#### **Art. 17 – Autorizzazioni**

Il legale rappresentante della ditta concessionaria od il soggetto privato concessionario o i terzi a cui è affidata la gestione di attività diverse da quelle sportive dovranno conseguire, qualora mancanti, l'instestazione delle autorizzazioni amministrative e sanitarie per la gestione del servizio di ristoro che potranno essere volturate all'avente diritto per il periodo di durata della concessione.

#### **Art. 18 – Condizioni particolari**

Al termine del contratto il concessionario o il sub-concedente, come previsto all'art. 9, nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale in relazione alla gestione.

Il Comune si riserva, sulle porzioni di area indicate nella planimetria allegata in colore verde, il diritto di riaverle in disponibilità entro 30 giorni da semplice richiesta onde poter procedere ad eventuali interventi di riqualificazione e/o modifica di quanto attualmente esistente per tramite di procedure previste dal Codice degli Appalti sia con formule di investimento pubblico sia con formule di investimento privato o misto pubblico privato. Per tale riserva si è tenuto conto nella determinazione del canone a base di gara e l'aggiudicatario non potrà vantare diritto alcuno e nemmeno chiedere compensi aggiuntivi; tali aree godranno del diritto di accesso dall'ingresso principale esistente su Via Aldo Moro senza intralcio alcuno e senza necessità di autorizzazione da parte del gestore.

Inoltre il Comune potrà effettuare, su qualsiasi porzione di immobile o area concessi in gestione, interventi di miglioramento (sia con fondi propri che per tramite di eventuali finanziamenti regionali, statali, sportivi o altro) volti al rinnovo e al miglioramento degli impianti, senza che il Comune stesso debba in qualche modo

ristorare il gestore per il tempo necessario all'occupazione e all'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che il gestore stesso potrà godere del bene riqualificato senza adeguamento alcuno del canone sino alla scadenza contrattuale onde compensare l'appena citata occupazione non indennizzata.

#### **Art. 19 – Stipulazione del contratto**

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si provvederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.

#### **Art. 20 – Tempistica**

Il gestore deve provvedere all'avvio della gestione entro trenta giorni dalla stipula del contratto, fatto salvo la possibilità, previa predisposizione di verbale di accettazione la consegna anticipata dell'impianto sotto riserva di legge. In caso di mancata stipula del contratto a causa del concessionario lo stesso dovrà riconoscere al Comune un canone proporzionato al tempo di utilizzo dell'impianto sportivo a partire dalla data del verbale di accettazione fino al rilascio dell'impianto sportivo.

#### **Art. 21 – Cauzione provvisoria**

A garanzia della serietà dell'offerta, il soggetto candidato accompagna la propria offerta con una garanzia pari ad € 500,00 (pari al 10 % del canone di gestione fissato dal Comune), da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, integrato con la clausola “della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale” o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato all'Amministrazione Comunale e "NON TRASFERIBILE”.

La garanzia provvisoria, se il concorrente ha presentato la propria offerta mediante la realizzazione di opere migliorative, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 22.

#### **Art. 22 – Cauzione definitiva per opere migliorative**

La cauzione definitiva non è prevista.

#### **Art. 23 – Pagamento a semplice richiesta della cauzione definitiva**

Omissis.

#### **Art. 24 – Adempimenti soggetto aggiudicatario**

Il soggetto concessionario, entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, deve far pervenire al Comune i seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – registro Imprese, contenente gli estremi dell'atto costitutivo e eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto; il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società e l'attestazione che la società stessa non si trovi in stato di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Tale certificato deve altresì contenere la dicitura “antimafia” ex art. 9 D.P.R. n. 252/1998. Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestante dette iscrizioni;

2. certificato di iscrizione nel Registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura italiana, limitatamente a questa categoria di aziende,

3. certificato di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, sezione A, sezione B, o sezione C se trattasi di cooperative;

4. deposito, conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale di gestione, delle polizze previste nel presente capitolato;

5. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, scrittura privata autenticata di conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, in conformità a quanto prescritto dal capitolato speciale di gestione;
6. certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili o, in alternativa, autocertificazione del legale rappresentante della condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria;
7. le autorizzazioni e certificazioni necessarie richieste dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio oggetto della concessione, in particolare l'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
8. dichiarazione del legale rappresentante della impresa da cui risulti:
  - chi è il soggetto responsabile operativo disponibile in loco, prevedendo un sostituto in caso di assenza;
  - l'impegno che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento del servizio;
  - l'impegno che il Comune sarà tenuto comunque estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica insorgente tra il concessionario ed il proprio personale dipendente.

Il termine di cui al primo comma può essere, a richiesta del soggetto aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine, è in facoltà del Comune dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta seconda classificata.

#### **Art. 25 – Pagamento canone**

Il concessionario si obbliga a corrispondere al Comune, per gli anni di durata del contratto, il canone annuo risultante dalla gara. Il pagamento del canone annuale sarà effettuato in due rate anticipate, scadenti il 15 febbraio e il 15 luglio di ogni anno. Tali pagamenti dovranno essere effettuati presso la tesoreria comunale. I predetti termini di pagamento valgono anche per le spese oggetto di rimborso al Comune previste nel presente capitolato.

Il pagamento del primo canone, nel caso di stipula del contratto dopo il 15 febbraio 2019, sarà effettuato in unica soluzione entro il 15 luglio 2019 per l'intero importo.

#### **Art. 26 – Adeguamento prezzi**

Il canone annuo di aggiudicazione e le spese forfettarie rimarranno invariate per la durata del primo anno. A partire dal secondo anno, il canone e le spese verranno adeguate annualmente in misura pari al 100% delle variazioni verificatesi nell'anno precedente degli indici dei prezzi al consumo per la famiglia di operai ed impiegati come accertato dall'Istat e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 27 – Clausola limitativa della proponibilità di riserve**

Tutte le riserve che il concessionario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Comune.

Non esplicitando le sue riserve nei modi sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 28 – Inadempienze**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Comune contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata mediante proprie determinazioni e previa adeguata istruttoria. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali il Comune ritiene di disattenderle.

#### **Art. 29 – Penalità**

Il concessionario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse.

L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Detta penale, per singola inadempienza, varia da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00.

A titolo esemplificativo, si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità significando che, per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede, si procederà in via analitica:

- a) inadempimento degli obblighi di manutenzione;
- b) mancato rispetto del termine previsto dall'art. 25 (pagamento canone) per il pagamento della rata annuale del canone: € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- c) mancato rispetto degli orari di apertura;
- d) accertata violazione delle disposizioni che disciplinano la concessione in oggetto con particolare riferimento a:
  - corretto stato e uso dei locali, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature;
  - rispetto delle norme di sicurezza.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva che dovrà essere ricostituita nel suo originario ammontare.

### **Art. 30 – Clausola risolutiva**

Il contratto si risolve con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio di competenza e previa comunicazione del procedimento stesso:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate numero dieci penalità;
- b) per gravi inadempimenti, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- d) in caso di cessazione dell'attività non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
- e) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b), il concessionario, oltre ad incorrere nella immediata perdita della polizza di cui all'art. 10, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che il Comune deve sopportare in conseguenza della risoluzione.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al concessionario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti dalle polizze e cauzioni in essere.

### **Art. 31 – Rescissione del contratto**

Qualora il gestore intendesse recedere dal contratto durante il periodo di svolgimento per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all'Amministrazione Comunale, che su di essi si pronuncerà, almeno sei mesi prima della data di cessazione del servizio, in tal caso la cauzione di cui all'art. 10 verrà incamerata dal Comune.

Nei sei mesi che precedono la risoluzione del contratto, il servizio dovrà comunque essere offerto nel rispetto degli standard di qualità, di cortesia e degli obblighi contrattuali assunti al momento della stipula del contratto e degli orari di servizio.

### **Art. 32 – Riconoscimento del diritto di accesso**

Il Comune, in applicazione alle norme di cui alla legge n. 241/1990 e del successivo regolamento n. 352/1992 e ss.mm.ii. ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

L'esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione.

### **Art. 33 – Sostituzione delle certificazioni amministrative**

La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni sono rese con le modalità previste nel T.U. n. 445/2000 e ss.mm.ii., agli artt. 46, 47 e 76.

### **Art. 34 – Realizzazione delle opere migliorative**

Non sono previste opere migliorative da parte dell'aggiudicatario

### **Art. 35 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 e del D.lgs.n.51/2018, in materia di protezione dei dati personali il concessionario ha

l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del presente servizio nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento e dalle norme vigenti. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, informiamo che Comune di Castelcovati con sede in Via Chiari, 60 - 25030 Castelcovati (BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Castelcovati garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE). Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Ghirardini Daniela

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Castelcovati in Via Chiari, 60 - 25030 Castelcovati (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it) indicati sul sito web dell'Ente.

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) . I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica

che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) . Il Comune di Castelvovati dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) . Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE). Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

#### **Art. 36 – Richiami normativi**

Per quanto non regolamentato, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto; resta sempre però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il concessionario o a terzi possano derivare dalla gestione del servizio oggetto di concessione.

Le modalità di gestione è regolata oltre che dal presente capitolato anche dalla Legge Regionale n. 27/2006 e dal Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 02 settembre 2010.

#### **Art. 37 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato, è competente il foro di Brescia.

#### **Art. 38 – Oneri contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compreso il contratto, da stipularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione, sono a carico del concessionario.

#### **Art. 39 – Modifiche al presente capitolato**

Ogni modifica del capitolato e del contratto che sarà stipulato dovrà essere approvata solo in forma scritta. Conseguentemente, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole non dovrà intendersi quale tacita approvazione.

#### **Art. 40 – Richiamo a norme legislative generali**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, trovano applicazione le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- a) normativa vigente relativa alla tutela del consumatore;
- b) disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- c) igiene e sicurezza degli alimenti;
- d) tutela della sicurezza.

Il gestore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente capitolato. Il gestore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione,

per quanto di propri competenza, da tutte la conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Concessionario

Il Responsabile del Servizio

-----